

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 29-6233

**Legge regionale 14/2014, articolo 36. Parere unico regionale sul progetto definitivo, presentato da RFI SpA, relativo all'eliminazione, mediante realizzazione di opere sostitutive, dei passaggi a livello posti alle progr. Km 28+251, 28+836, 29+258, 28+525, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso - Aosta in Comune di Ivrea (TO), (c.d. intervento di Ivrea 1).**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

la Giunta Regionale con deliberazione n. 14-8167 del 20.12.2018 ha approvato gli schemi di tre Protocolli d'Intesa tra Regione Piemonte, ANAS, Città Metropolitana di Torino e i Comuni territorialmente interessati, sottoscritti in data 09.01.2019, con cui sono stati dettati i criteri per la formazione di una graduatoria di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle opere di viabilità alternativa funzionali alla soppressione dei passaggi a livello esistenti sulla linea ferroviaria Torino - Chivasso - Aosta, ricadenti in territorio della Regione Piemonte; con Determinazione Dirigenziale n. 3675 del 24.10.2019 del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, è stata approvata la graduatoria in forma definitiva con l'individuazione degli interventi per cui è garantita la copertura finanziaria, tra cui, al primo posto, il gruppo di opere sostitutive dei passaggi a livello ubicati alle progressive Km 28+251, 28+836, 29+258, 28+525, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso-Aosta in comune di Ivrea, pertanto è stato richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in attuazione di quanto previsto nei Protocolli d'Intesa, di avviare la progettazione definitiva delle suddette opere sostitutive.

Premesso, inoltre, che:

la Legge 340/2000 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi" all'art. 9, comma 2, sancisce che: "per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30.12.1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.1998, n. 30; la conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma 2, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale";

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del suddetto art. 9, comma 2, della legge 340/2000 e dell'art. 2 della Legge 354/98 la localizzazione delle opere relative ai progetti di soppressione dei passaggi a livello, interessanti gli itinerari regionali, anche in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, fatta salva la normativa in materia paesaggistica ed ambientale, di beni archeologici e storico architettonici e in materia sanitaria e della sicurezza, è disposta d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse.

Preso atto che:

con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.PSRC\A0011\P\2022\0000612 del 23.09.2022, la Responsabile della Direzione Investimenti, Programmi Soppressione P.L. e Risanamento Acustico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di Presidente, ha convocato gli enti interessati, tra cui il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del Piemonte e, in qualità di struttura ritenuta con competenza prevalente ai sensi della D.G.R. 32-6514 del 14.10.2013, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, alla Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, sul progetto in argomento; la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi approva il progetto e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa in ordine alla localizzazione dell'opera, avendo effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comportando l'assoggettamento delle

aree interessate dalle opere a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

con determina n. 821 del 07.12.2022 il Comune di Ivrea, soggetto competente ai fini dello svolgimento della Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L.R. 40/98 e s.m.i., preso atto del verbale della riunione dell'Organo Tecnico comunale del 5 dicembre 2022, ha escluso, per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 40/98, il progetto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti ai km 28+251, 28+836, 29+258, 28+525, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso – Aosta in Comune di Ivrea (TO) (c.d. intervento di Ivrea 1) dalla fase di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Dato atto che:

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture con nota prot. n. 41713 del 03.10.2022, ha convocato, in conformità alla D.G.R. 32-6514 del 14.10.2013, la Conferenza interna di Servizi ai sensi della L.R. n. 14/2014 in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'espressione del parere unico regionale e ha richiesto, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, alle strutture regionali dalla medesima individuate, contributo o atto di assenso comunque denominato;

come da documentazione agli atti del medesimo Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture sono pervenuti i seguenti contributi:

dal Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, acquisito agli atti con prot. n. 42434 del 06.10.2022;

dal Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, acquisito agli atti con prot. n. 45791 del 26.10.2022;

dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, acquisito agli atti con prot. n. 46275 del 02.11.2022;

dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, acquisito agli atti con prot. n. 46620 del 02.11.2022.

Dato atto, inoltre, che, quale esito dell'istruttoria della sopra richiamata Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:

l'eliminazione delle interferenze a raso sulla linea Chivasso - Aosta comporta un incremento del livello di sicurezza nella gestione delle infrastrutture di trasporto presenti, con beneficio indubbio sull'incidentalità, sul traffico, sulla mobilità locale e sugli impatti da essi derivanti;

la configurazione di progetto propone soluzioni che nel loro complesso sono migliorative rispetto alla situazione esistente e la loro realizzazione apporterebbe notevoli benefici alla sicurezza del trasporto ferroviario e stradale;

pertanto, risultano le condizioni per esprimere, ai sensi dell'articolo 36 della L.R. 14/2014, parere unico regionale favorevole sul progetto definitivo, presentato da R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., relativo all'eliminazione, mediante realizzazione di opere sostitutive, dei passaggi a livello posti alle progr. Km 28+251, 28+836, 29+258, 28+525, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso – Aosta in Comune di Ivrea (TO) (c.d. intervento di Ivrea 1).

Visti:

il D.lgs. n. 422/1997;

il D.lgs. n. 112/1998;

la legislazione nazionale e regionale sui lavori pubblici;

la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

la L. n. 354/1998;

la L. 340/2000;

la D.G.R. 32-6514 del 14.10.2013;

la L.R. n. 14/2014;

la L.R. n. 23/2008.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato;  
la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di prendere atto dei favorevoli esiti istruttori di cui in premessa e, conseguentemente, di disporre di manifestare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 14/2014, parere unico regionale favorevole sul progetto definitivo presentato da R.F.I. S.p.A., relativo all'eliminazione, mediante realizzazione di opere sostitutive, dei passaggi a livello posti alla progr. Km 28+251, 28+836, 29+258, 28+525, 29+845 e 30+098 della linea ferroviaria Chivasso – Aosta in Comune di Ivrea (TO) (c.d. intervento di Ivrea 1), a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, l'invio del presente provvedimento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., quale contributo regionale ai lavori della Conferenza di Servizi decisoria, indetta dalla stessa Società, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 del L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

### Aspetti Paesaggistici

Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, ed in particolare in riferimento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale vigente (Ppr), si evidenzia che l'area ricade nell'ambito n. 28 – "Eporediese", le Unità di paesaggio interessate sono la V "Urbano rilevante alterato" (2804) e la VI "Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità" (2808).

A seguito di verifica ai sensi del Dlgs 42/2004 s.m.i., i limiti territoriali oggetto di intervento, come anche precisato all'interno della documentazione progettuale predisposta, non risultano avere interferenze di alcun tipo con le aree tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), di cui alla deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pertanto non si rileva la necessità di attivare una procedura di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004.

1. Nelle successive fasi progettuali si richiede: la progettazione degli interventi ricadenti in aree FAS, ai sensi dell'art. 63 delle NTA di PRGC, dovrà essere integrata con un Progetto di inserimento ambientale, da sottoporsi a preventiva verifica delle autorità competenti.

### Aspetti Urbanistici

Con riferimento alle opere in progetto non è stata rilevata una piena conformità urbanistica alle previsioni del Piano Regolatore Generale Comunale vigente nel Comune di Ivrea, approvato dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta n. 27-4850 del 11 dicembre 2006 e successive varianti, pertanto si ricorda che, trattandosi di procedimento autorizzativo, in conferenza di servizi, con valenza di modifica dello strumento urbanistico, sarà necessario il recepimento delle modifiche inerenti la presente previsione all'interno degli elaborati di piano mediante apposito atto consiliare comunale.

In riferimento agli aspetti urbanistici di pianificazione sovraordinata non si rilevano incompatibilità tra le opere in progetto, come descritte nella documentazione progettuale predisposta, e le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, il quale definisce strategie di intervento a scala sovracomunale, suddividendo il territorio in Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT).

Dall'esame congiunto del Piano Regolatore Generale Comunale vigente "Tavola P2.2, Assetto urbanistico generale. Tavola Sud - scala 1:5.000", l'ambito di intervento direttamente interessato dalle opere in esame ricade all'interno delle seguenti zone urbanistiche di PRGC:

- TAA – Terreni agricoli (art. 77 NTA);
- FAS – Fasce di ambientazione stradale e ferroviaria (art. 63 NTA);
- IM Impianti e attrezzature per la mobilità (art. 64 NTA);
- Fasce di rispetto stradali e ferroviaria (art. 61 NTA);
- Fasce di rispetto metanodotto ed elettrodotto (art. 67 NTA)

- VS - verde, servizi pubblici e di interesse collettivo (art. 7.11 NTA) annessi all'area ACE+VE (AIA1 e AIA2).

Considerato che l'articolo 10 delle NdA del PTR ("Contenuti della pianificazione locale") prescrive che i piani locali debbano contenere "*l'attuazione alla scala locale del Piano di Bacino e la verifica delle condizioni di dissesto, pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico rispetto alle ipotesi localizzative del piano secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza*" e "*il progetto di piano e le norme per il governo del territorio comunale, con particolare attenzione per la prevenzione e la mitigazione del rischio geologico e idrogeologico*" e considerato inoltre che l'articolo 32, espressamente dedicato alla "Difesa del suolo", dichiara che "*il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio, il recupero della qualità idromorfologica e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale*", si richiede di:

2. effettuare, in sede di progettazione esecutiva, ulteriori ricognizioni al fine di verificare l'insorgere di eventuali modifiche alle condizioni di pericolosità idrogeologica di alcune delle aree edificate ad ovest del tracciato ferroviario conseguenti alla realizzazione del sottopasso in progetto al km 28+251 (Opera 1), il quale metterà in comunicazione due aree a differente classe di pericolosità ora separate dal rilevato ferroviario.

#### Tutela delle risorse idriche

Il sito d'intervento è posto in un settore di pianura interessato da ridotta soggiacenza della falda misurata dal proponente a 2,8 m dal piano campagna ma, in caso di eventi meteorici intensi, può arrivare ad azzerarsi. Tale valore risulta in linea con i valori della Banca dati regionale che segnala una soggiacenza compresa tra 0 e 5 m da piano campagna. Considerato che la carta delle linee isofreatiche regionale (2002) mostra una direzione di deflusso della falda superficiale con direttrice orientata circa NO verso SE, la Base dell'Acquifero Superficiale (B.A.S.) si attesta a circa 13 m di profondità rispetto al p.c. L'area di intervento è ricompresa nell'Area L del PGRA e nella fascia C del PAI il cui limite coincide verso Ovest con il rilevato ferroviario pertanto, con riferimento alla scelta progettuale di infiltrare acque nel sottosuolo tramite la realizzazione di un fosso disperdente in presenza di una falda a ridotta soggiacenza prossima al piano campagna, si richiede:

3. la valutazione di una soluzione alternativa che preveda l'allontanamento delle acque meteoriche recapitandole nel fosso esistente a sud dell'area d'intervento dove già si prevede di collocare le acque del sottopasso sempre che il tutto sia verificato idraulicamente, ovvero in altro fosso o canale;
4. che le opere profonde in progetto (pali e diaframmi) non dovranno approfondirsi al di sotto della B.A.S. di cui alla D.G.R. 3 Giugno 2009 n. 34-11524;

Con riferimento alla proposta di realizzare un sottopasso ciclabile (opera 1) in un'area interessata dalla presenza di una falda superficiale prossima al piano campagna, che risulta altresì inondabile

per piene con tempi di ritorno di 500 anni, preso atto della necessità di realizzare un'ingente quantità di opere provvisoriale e di isolamento degli scavi, a causa della ridotta soggiacenza della falda superficiale che tale opera comporta, si richiede:

5. di valutare con il territorio, qualora non sia stata già valutata, l'opportunità di optare per una soluzione alternativa, quale ad esempio un sovrappasso o una passerella. Tale scelta, vista la direzione di deflusso della falda circa ortogonale alle opere interrato in progetto, nonché in considerazione della ridotta profondità della B.A.S., abbatterebbe il rischio di creare localizzati fenomeni di ostacolo al deflusso della falda superficiale con conseguente ulteriore diminuzione dei livelli di soggiacenza della falda a monte delle opere stesse;

#### Aspetti ambientali: Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

Gli interventi risultano positivi per quanto riguarda la connessione ecologica in quanto permettono di ridurre la frammentazione creata dalla presenza della ferrovia. Con riferimento alla presenza e potenziale diffusione di specie esotiche invasive, si richiede che:

6. sia adottato in fase di esecuzione dei lavori quanto disposto nelle linee guida per la gestione dei cantieri approvate con D.G.R. n. 33-5174 del 12.06.2017.

([https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione\\_e\\_controllo\\_esotiche\\_nei\\_cantieri.pdf](https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf))

#### Aspetti ambientali: Terre e rocce da scavo

Al fine di contenere la produzione di rifiuti, preventivamente all'avvio dei lavori si richiede che:

7. di concerto con Arpa Piemonte vengano definiti i valori di fondo del Cromo, Nichel e Cobalto, i quali dovranno essere considerati come valori di riferimento in sostituzione dei valori tabellari delle colonne A e B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 per verificarne la conformità o meno a seconda della destinazione d'uso finale;
8. di considerare in fase di affidamento dei lavori le condizioni di premialità per le ditte che propongono possibilità di recuperare i materiali di risulta degli scavi di perforazione che impieghino additivi bentonitici o contengano materiale antropico;

#### Polizia Mineraria, Cave e Miniere

Essendo il quantitativo di materiali litoidi necessari inferiore alle soglie di cui all'art. 13 comma 1 della L.R. 23/2016, non è necessario formulare osservazioni o prescrizioni particolari nella specifica fase autorizzativa in corso, tuttavia quale specificazione in fase di redazione del progetto esecutivo si richiede di:

9. dettagliare tutti i possibili riutilizzi delle terre e rocce in esubero presso siti esterni;

10. per i materiali inerti da acquisire esternamente, in un'ottica di tutela dei giacimenti, si richiede di privilegiare, per quanto possibile, l'utilizzo di materiali riciclati e venga privilegiata la minima distanza tra il sito di approvvigionamento e quello di impiego;